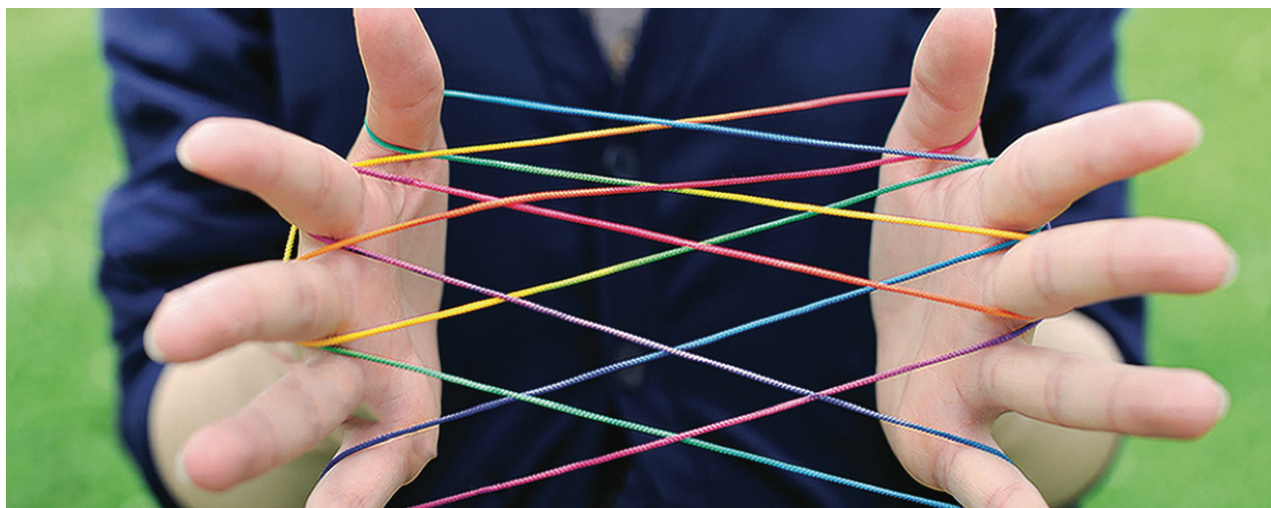




LA RICERCA
DI UNIMI AL SERVIZIO
DELL'INCLUSIONE

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

ecco il decimo numero della newsletter Diritti ad ostacoli, realizzata dall'Osservatorio giuridico permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano.

Questo mese, torniamo innanzitutto ad aggiornarvi su una misura che continua a sollevare più di un interrogativo: la proroga, che sembra ormai imminente, dei corsi INDIRE per la formazione degli insegnanti di sostegno; poi, sempre sul versante normativo, diamo conto delle novità che la nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale introduce rispetto alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

A seguire, ci soffermiamo su alcune recenti pronunce che ci appaiono degne di essere evidenziate: una decisione in tema di accessibilità del Consiglio di Stato, di fronte al quale è intervenuto il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; una sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ribadito che l'autonomia degli enti locali non può mai prevalere sul diritto all'istruzione degli studenti con disabilità; un'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano con la quale il giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in tema di diritti delle persone straniere con disabilità.

Infine, in questo numero, abbiamo chiesto all'avvocata Carla Dehò, che si occupa di inclusione e diritti, di provare a spiegare le ragioni dello scarso utilizzo della legge n. 67 del 2006 sulla tutela giudiziaria contro le discriminazioni di cui abbiamo dato conto nel nostro report annuale.

Ricordiamo che sono sempre molto graditi commenti, domande e proposte che possano rendere ancora più forte l'impatto del nostro lavoro!

Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Paola Pannia, Gaia Patarini e Federica Sammali.

Un ringraziamento all'avvocata Carla Dehò per la sua disponibilità.

SCRIVI A OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

FORMAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO

**I CORSI INDIRE POTRANNO SVOLGERSI SINO AL 31.12.2026.
E NON È DETTO CHE SIA UNA BUONA NOTIZIA**



Nella newsletter di aprile abbiamo dato conto del meccanismo introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 71 del 2024, che, tra molte critiche, ha consentito all'INDIRE e agli atenei di organizzare fino al **31 dicembre 2025** – a favore di quanti hanno già svolto servizio su posto di sostegno per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nonché di quanti hanno svolto presso un'università estera o altro organismo europeo abilitato un percorso di formazione non ancora riconosciuto, o abbiano un contenzioso giurisdizionale sul riconoscimento dello stesso – **percorsi** per la formazione specifica degli insegnanti specializzati nelle attività di sostegno didattico secondo **modalità meno rigorose** di quelle dei tradizionali corsi TFA.

Il Senato, nel mese di ottobre, ha approvato un emendamento all'art. 4 del decreto-legge n. 127 del 2025 che **proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di organizzare questi corsi** e amplia la platea dei destinatari a coloro che hanno svolto i tre anni di sostegno negli ultimi otto (e non più cinque) anni.

La novità non sorprende più di tanto. Il responsabile del settore istruzione di uno dei partiti dell'attuale maggioranza politica aveva in effetti già prospettato, negli scorsi mesi, un secondo ciclo di corsi INDIRE che, alla luce del

termine previsto nell'art. 6 del decreto-legge n. 71 del 2024, presupponeva una modifica dello stesso. Cosa che, come detto, si sta puntualmente verificando. È difficile, infatti, immaginare che la Camera dei Deputati – chiamata a convertire il testo del decreto-legge n. 127/2025 entro novembre – possa ritornare sul punto, nonostante siano molteplici le voci, anche di importanti realtà associative, che tale proroga stanno contestando.

Rimangono dunque **tutte le criticità già segnalate, oggi aggravate** dalla circostanza che posticipare un termine previsto da un decreto-legge, che per sua natura dovrebbe dare risposte a situazioni straordinarie di necessità e urgenza, induce a dubitare dell'eccezionalità della misura (con qualche dubbio di costituzionalità sul rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 77 Cost. anche legato all'assenza di omogeneità rispetto al contenuto del d.l. n. 127 del 2025, che dei corsi di formazione per gli insegnanti di sostegno proprio non si occupa). Allo stesso tempo, la proroga per un altro anno porta a chiedersi, con una certa preoccupazione, se le modalità meno rigorose previste per questi corsi non finiranno per diventare le modalità ordinarie con cui formare i prossimi docenti specializzati.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

QUALCHE NOTA SULLA LEGGE N. 132 DEL 2025

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Che l'intelligenza artificiale (di seguito, IA) rappresenti un tema estremamente attuale e sfidante è ormai assodato: le implicazioni dell'utilizzo dei sistemi di IA sui diritti fondamentali sono da tempo al centro dei dibattiti del diritto costituzionale. In questo scenario si inserisce inevitabilmente anche il tema dei **rapporti fra IA e diritti delle persone con disabilità**.

Anzi, questo è un terreno ideale per discutere delle potenzialità e delle contraddizioni che caratterizzano i sistemi di IA. Infatti, se da un lato l'IA potrebbe fungere da facilitatore e **promotore di inclusione e uguaglianza** per le persone con disabilità – si pensi ad esempio al settore delle tecnologie assistive –; dall'altro lato, essa potrebbe contribuire, se non vengono affrontate le sfide etiche che pone, a **diffondere e creare nuove forme di discriminazione**.

Sfruttamento delle vulnerabilità, *bias*, cattiva qualità dei dati utilizzati per addestrare i sistemi, consenso, trattamento dei dati personali e sensibili, inaccessibilità digitale: queste sono solo alcune delle sfide e dei rischi che devono essere affrontati quando un sistema di IA si interfaccia con il tema della disabilità.

In questo contesto, è stato il legislatore europeo per primo a **regolamentare l'IA**, propendendo per un approccio basato sui rischi che derivano dall'utilizzo di questi strumenti, con il **Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)**.

Ora è finalmente arrivato il turno anche del legislatore italiano: il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la **legge 23 settembre 2025, n. 132 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»)**.

In generale, la legge individua tra i suoi obiettivi quello di individuare i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di IA;



promuoverne un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, volto a coglierne le opportunità in una prospettiva antropocentrica; infine, e per quanto qui più rileva, garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e **sull'impatto dei sistemi di IA sui diritti fondamentali** (art. 1). Scorrendo le disposizioni della legge, i riferimenti espliciti ai diritti delle persone con disabilità, pur mantenendosi su un piano di enunciazioni di principio, si rivelano un buon punto di partenza, rappresentando una presa di consapevolezza importante per uno sviluppo etico e responsabile dei sistemi di IA. L'art. 3 prescrive al comma 7 che debba essere garantito **«alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio»**, in conformità alla Convenzione ONU. Un principio che vuole dunque evitare che le persone con disabilità possano essere escluse dall'accesso all'IA.

Il secondo e più specifico riferimento si trova all'art. 7, comma 4, in cui si stabilisce che la legge deve promuovere **lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di IA che migliorano le**

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita. Nella stessa direzione può essere letto l'art. 22, che al terzo comma impegna lo Stato a favorire **l'accessibilità dei sistemi di IA** per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate ad una **maggiore inclusione in ambito sportivo** delle persone con disabilità.

Si tratta di propositi importanti, che però devono fare i conti con la clausola di invarianza finanziaria, alla luce della quale la legge non può determinare alcuna spesa a carico delle finanze pubbliche. Viene dunque da chiedersi come sarà possibile dare seguito a tutto quanto indicato in queste due previsioni.

Sebbene poi non esplicitamente riferite alle persone con disabilità, ci sono altre disposizioni rilevanti: si pensi al tema del trattamento dei dati personali (art. 9); all'utilizzo dell'IA in materia di lavoro (art. 11) ovvero alla delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di IA (art. 16), dove stupisce l'omesso riferimento alle persone con disabilità, spesso vittime delle alterazioni algoritmiche derivanti da dati densi di pregiudizi e stereotipi.

In definitiva, la legge n. 132 sembra porsi in linea di continuità con l'approccio delineato dall'IA Act, nel fissare alcuni

principi in materia di sicurezza, trasparenza dei dati, proporzionalità, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e sostenibilità (art. 3); allo stesso tempo, sembra però far trasparire un **atteggiamento più favorevole e ottimista nei confronti dell'intelligenza artificiale**, offrendosi come mezzo e guida per una gestione più sicura e sostenibile di questo fondamentale strumento, in una dimensione antropocentrica. E sebbene i riferimenti ai diritti delle persone con disabilità siano per lo più di carattere programmatico, essi sono comunque importanti per il riconoscimento istituzionale del ruolo che l'IA può e deve avere nel promuovere l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione piena alla vita sociale. Tuttavia, **la portata effettiva della legge dipenderà soltanto dalla capacità degli attori coinvolti di tradurre questi principi in misure concrete**, garantendo che le tecnologie emergenti siano progettate e utilizzate secondo criteri di accessibilità universale e non discriminazione, nonostante l'assenza di risorse pubbliche con cui indirizzare questo percorso.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CONSIGLIO DI STATO, ORD. 12 SETTEMBRE 2025, N. 3334

L'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI PASSA ANCHE DALL'INTERVENTO DEL GARANTE NEI PROCESSI

Segnaliamo ai nostri lettori [l'ordinanza n. 3334 del 12 settembre 2025](#) del Consiglio di Stato, che si distingue anche per l'intervento inedito dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel processo. Come già detto nella [newsletter n. 2](#), l'Autorità è un organo collegiale e amministrativamente autonomo, prevista dalla legge n. 227/2021, istituita dal d.lgs. n. 20/2024 e operativa dal 1° gennaio 2025. Tra le varie competenze di cui è titolare, vi è anche la facoltà di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie prerogative istituzionali: l'ordinanza in esame rappresenta il primo concreto esercizio di tale potere.

Il caso riguarda un cittadino con disabilità residente a Eboli, al quale il Comune aveva negato la concessione di un parcheggio personalizzato. Il TAR Campania, con ordinanza cautelare n. 281/2025, aveva confermato il diniego, ritenendo che si trattasse di una decisione discrezionale adeguatamente giustificata da parte dell'amministrazione.

Riformando la decisione del TAR, il Consiglio di Stato rileva l'erronea interpretazione dell'art. 381 del d.P.R. 495/1992 e della consolidata giurisprudenza in materia. Il Consiglio di Stato evidenzia, infatti, che la norma ha una finalità chiara: migliorare concretamente la qualità della vita delle persone con disabilità, garantendo la loro libertà di movimento, con particolare riferimento a coloro che hanno difficoltà a deambulare. Da questa premessa discende che la discrezionalità amministrativa debba limitarsi esclusivamente alla verifica di eventuali problemi di viabilità o sicurezza, i quali devono essere accertati tramite un'istruttoria approfondita e motivata con trasparenza.

In questo contesto si inserisce l'intervento dell'Autorità Garante nel giudizio, che si configura dunque, in linea con quanto previsto dalla normativa istitutiva, come un soggetto capace di assicurare in ambito giurisdizionale la promozione di un'interpretazione delle norme sempre più coerente con i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. In tal senso, sarà interessante, nei prossimi mesi, monitorare eventuali ulteriori interventi dell'Autorità nei processi per rafforzare orientamenti giurisprudenziali attenti al riconoscimento e alla piena attuazione sostanziale dei diritti delle persone con disabilità, così come delineati dal diritto nazionale e internazionale.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

UN'ALTRA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE STRANIERE CON DISABILITÀ? LA PAROLA DI NUOVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale sarà chiamata, nei prossimi mesi, ad occuparsi nuovamente di diritti delle persone straniere con disabilità a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano con l'**ordinanza del 6 settembre 2025**.

Il caso riguarda due cittadini stranieri extra UE precedentemente titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro che, a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità e della relativa pensione, hanno ottenuto un permesso di soggiorno "per residenza elettiva" (art. 11, comma 1, c-quater, D.P.R. 394/1999).

I ricorrenti si erano visti richiedere dalla Regione Lombardia il versamento di 2.000 euro per l'iscrizione volontaria al SSN, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del D. Lgs. 286/1998. Questa disposizione regola l'iscrizione al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti, prevedendo l'iscrizione obbligatoria per gli stranieri titolari dei permessi di soggiorno tassativamente individuati al comma 1 e per i familiari a carico e l'iscrizione volontaria, a pagamento, per chi non rientra tra le categorie espressamente richiamate.

Adito dai ricorrenti con un'azione civile contro la discriminazione, il Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del citato art. 34, comma 1, del D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui esclude dall'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione di un'altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria.

In subordine, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche con riferimento al comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 1, comma 240, lett. a), della L. 30.12.2023, n. 213) nella parte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità siano tenuti a iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che "non può essere inferiore a euro 2.000 annui".

In particolare, l'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. perché determinerebbe una differenza di trattamento irragionevole nell'accesso al SSN e nell'accesso al diritto alla salute tra stranieri abili al lavoro e stranieri con disabilità, da una parte, e tra cittadini italiani e stranieri dall'altra. La ratio sottesa all'art. 34 del D. Lgs. 286/1998, che attribuisce il diritto all'iscrizione obbligatoria solo ai titolari dei permessi di soggiorno individuati al comma 1, risiede in due criteri principali: la presunzione di un legame stabile e permanente con lo stato italiano o la presenza di particolari ragioni di tutela. Tuttavia, nel caso in esame, i ricorrenti, pur mantenendo un forte legame con lo stato italiano, sono stati esclusi dall'accesso gratuito al SSN esclusivamente in ragione della sopravvenuta condizione di disabilità.

Ciò, infatti, ha impedito loro di rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro (che dà diritto all'iscrizione obbligatoria) e si sono visti convertire quel permesso in permesso per residenza elettiva (che non lo prevede). Così, la norma non attribuisce rilievo alla condizione di disabilità alla base del permesso di soggiorno per residenza elettiva legato alla pensione di invalidità. Ciò contrasta con l'attribuzione del diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN riconosciuta ad altre categorie di permesso di soggiorno che presentano esigenze di tutela analoghe. Il contrasto dell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. 286/1998 con l'art. 3 Cost. si ravvisa anche con riferimento ai motivi di nazionalità: a differenza dei cittadini stranieri, i cittadini italiani con disabilità titolari di soli redditi esenti (come la pensione di invalidità) non sono tenuti a versare alcun contributo per accedere al SSN, poiché esenti da dichiarazione dei redditi (art. 63 L. 833/78). Questo profilo vale a fondare anche l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. 286/1998, per contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale. Il contributo minimo di 2000 euro richiesto dalla legge per l'iscrizione al SSN, infatti, per un verso, risulta incompatibile con condizioni di particolare indigenza (come quella dei ricorrenti che vivono solo della pensione di invalidità) e, per altro verso, non è parametrato al reddito. Il Tribunale rileva inoltre il contrasto delle disposizioni richiamate con l'art. 32 Cost. e il nucleo irriducibile del diritto alla salute che esso tutela e con l'art. 117 Cost., nonché con riferimento agli obblighi internazionali che impongono parità di accesso ai servizi sanitari (quali gli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'art. 13 della Carta sociale europea). Vedremo, nei prossimi mesi quale sarà l'esito della decisione da parte della Corte costituzionale.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. VCV., SENT. 1° AGOSTO 2025, N. 2387

«L'AUTONOMIA COSTITUZIONALE DEGLI ENTI LOCALI TROVA IL PROPRIO LIMITE NEL RISPETTO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA»

Con la sentenza 1° agosto 2025, n. 2387, la Corte d'Appello di Milano è tornata ad occuparsi dei rapporti tra autonomia comunale e diritti fondamentali in materia di **inclusione scolastica**.

Nel caso di specie, un Comune era stato condannato in primo grado per non aver garantito ad un'alunna con disabilità le 10 ore settimanali di assistenza scolastica previste dal PEI; il giudice aveva riconosciuto anche la condotta discriminatoria tenuta dal Comune, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006. Il Comune aveva allora proposto appello sostenendo, tra le altre cose, che la pretesa natura vincolante del PEI avrebbe determinato una violazione dell'autonomia costituzionale degli enti locali. Richiamando gli artt. 118 e 119 Cost., il Comune contestava l'estensione automatica della giurisprudenza relativa alla natura vincolante del PEI per il sostegno scolastico anche all'assistenza ASACOM (all'autonomia e alla comunicazione), sottolineando come quest'ultima sia, a differenza del sostegno, settore distinto funzionalmente e soggettivamente e di competenza dei Comuni, dotati di autonomia di spesa e di gestione.

Nonostante la riconosciuta improcedibilità dell'appello per carenza di interesse – considerando che la sentenza di primo grado faceva riferimento all'anno scolastico concluso e che il Comune aveva poi erogato spontaneamente le 10 ore previste dal PEI – la Corte ha comunque deciso di esaminare il merito delle censure proposte in virtù del generale interesse della questione.

La Corte d'Appello milanese ha ritenuto non condivisibile la tesi per cui la vincolatività del PEI in materia di assistenza ASACOM violerebbe l'autonomia costituzionale degli enti locali.

Sull'autonomia degli enti locali si impongono infatti le esigenze di uniforme trattamento, a livello nazionale, dell'inclusione scolastica

delle persone con disabilità, riconducibile ai principi costituzionali di uguaglianza, tutela della famiglia, salute e diritto allo studio (artt. 3, 30, 31, 32, 33 e 34 Cost.). In questo contesto, sebbene l'ente locale mantenga la propria competenza nell'organizzazione del servizio e nell'allocazione delle risorse, lo stesso non può tuttavia discostarsi dalle valutazioni tecniche del GLO – unico organo specialistico competente a valutare le esigenze educative dell'alunno con disabilità – senza darne un'adequata motivazione e non per mere ragioni organizzative o finanziarie. In altri termini, usando le parole del giudice milanese «il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un diritto fondamentale che deve essere garantito attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza educativa nella misura individuata dal competente organo tecnico. L'autonomia costituzionale degli enti locali trova il proprio limite nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e nell'esigenza di garantire un trattamento uniforme su base nazionale del fenomeno della disabilità».



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'INTERVISTA ALL'AVVOCATA CARLA DEHÒ

«LA LEGGE C'È, MA VA CONOSCIUTA E USATA»:

Questo mese abbiamo il piacere di intervistare **Carla Dehò**, avvocatessa del Foro di Milano e Titolare dello Studio Legale Dehò Masserelli. Si occupa di consulenza ed assistenza sia in sede stragiudiziale sia in ambito giudiziale, con prevalenza nell'ambito del **diritto del lavoro**. Affianca le aziende nel percorso verso un'**inclusione** concreta e consapevole: collabora con un Consorzio per il collocamento mirato, che si occupa di formazione di responsabili aziendali e professionisti HR nell'ambito del **Progetto Rencontrer**, finanziato dal Piano Emergo della Città Metropolitana di Milano. Nei suoi interventi formativi approfondisce temi come linguaggio inclusivo, tutela dei diritti dei lavoratori e gestione delle diversità in azienda. Il suo impegno professionale si intreccia naturalmente con quello personale: è attiva nel **volontariato** e nella **società civile** del territorio in cui da sempre vive.

Osservatorio Human Hall: Avvocata Dehò, nel rapporto 2024 del nostro Osservatorio emerge che la legge n. 67 del 2006 viene ancora poco utilizzata. Come se lo spiega?

Carla Dehò: È una domanda che mi sono posta anch'io. Quando la legge è entrata in vigore, nel 2006, rappresentava un passo decisivo: per la prima volta si offriva una tutela giuridica completa contro le discriminazioni per disabilità, estesa a tutti gli ambiti della vita civile, politica, economica e sociale. Non più solo il lavoro, ma anche l'accesso ai servizi pubblici e privati, l'istruzione, lo sport, i trasporti, i rapporti con la pubblica amministrazione. Eppure, a quasi vent'anni di distanza, **la sua applicazione pratica resta limitata**. Penso che il problema principale sia la **scarsa conoscenza dello strumento e delle sue potenzialità**.

HH: Ci può spiegare in parole semplici qual è, secondo lei, il cuore di questa legge?

Carla Dehò: Alla base della norma vi è il divieto di ogni forma di discriminazione. La legge distingue due tipologie: quella diretta, quando una persona viene trattata meno favorevolmente di un'altra in ragione della disabilità. Un esempio classico: il rifiuto di ingresso in un locale aperto al pubblico. Abbiamo poi la discriminazione indiretta, quando una regola o una prassi apparentemente neutra crea un ostacolo concreto che si traduce in un trattamento sfavorevole per le sole persone con disabilità, come la presenza di barriere architettoniche in un edificio pubblico. La protezione in ambito discriminatorio comprende anche le molestie, cioè quei comportamenti che creano un clima di umiliazione, intimidazione o esclusione, e violano la dignità della persona.

HH: E se una persona subisce una discriminazione, cosa può fare concretamente?

Carla Dehò: Chi subisce un atto discriminatorio, sia da parte di un privato che di

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'INTERVISTA ALL'AVVOCATA CARLA DEHÒ

un ente pubblico, ha la possibilità di invocare una tutela giudiziaria rapida ed efficace. La vittima può rivolgersi al giudice civile attraverso un procedimento semplificato – innovato dalla riforma Cartabia – che può portare non solo alla cessazione del comportamento discriminatorio, ma anche al risarcimento del danno, compreso quello non patrimoniale. Il procedimento offre una tutela particolare a favore di chi lo invoca rovesciando l'onere della prova in quanto non è la persona discriminata a dover dimostrare tutto, ma spetta al presunto autore della discriminazione provare che non vi sia stata violazione. Inoltre, vi è la possibilità per la persona che agisce in giudizio di essere affiancata o sostituita dalle associazioni ed enti rappresentativi che potranno agire in giudizio, anche in via autonoma, a tutela delle vittime o degli interessi collettivi.

HH: Quindi, sulla carta, abbiamo una legge forte. Ma nella pratica?

Carla Dehò: La legge è solida, ma servono maggiore consapevolezza e cultura dei diritti. Tra i punti di forza, oltre a quelli processuali, vi sono anche quelli culturali e sociali. L'obiettivo della norma è infatti favorire e promuovere l'inclusione attraverso la prevenzione: l'introduzione di accomodamenti ragionevoli permette ad esempio di individuare percorsi o soluzioni per anticipare i futuri contenziosi. Restano, tuttavia, alcune criticità: la difficoltà di raccogliere prove, la scarsa conoscenza della legge e l'assenza di sanzioni veramente incisive. Tutti elementi che frenano la sua applicazione.

HH: C'è comunque una speranza di cambiamento?

Carla Dehò: Assolutamente sì. La legge 67/2006 ha una portata tanto simbolica quanto pratica. Riconosce che la disabilità non può mai essere motivo di esclusione, ma deve diventare un punto di partenza per costruire inclusione. Serve però uno sforzo collettivo: istituzioni, servizi, cittadini devono conoscerla, usarla e farla vivere ogni giorno. Solo così diventerà davvero uno strumento di tutela e di giustizia per tutti.